



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06140

Del: 07/08/2026

Esecutivo Da: 07/08/2026

Proponente: Direzione Sistema Tramviario Metropolitano - Servizio Gestione Tramvia

OGGETTO:

Sistema tramviario fiorentino. Linea Tramviaria 4.1 Tratta Leopolda – Le Piagge, CUP H11J12000200001 - CIG B83764FBA1. Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105, D.lgs. 50/2016 – impresa subappaltatrice CONS.EDIL S.R.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30 dicembre 2025, sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2026/2028, le note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026, esecutiva dal 08/02/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Inte-grato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028";
- con Decreto del Sindaco n. 41 dell'8 novembre 2024 è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione Tramvia, prorogato con Decreto del Sindaco n. 41 del 18 settembre 2025;

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 5448 del 28/06/2023 il Comune di Firenze ha affidato al R.T.I. costituito con mandataria "C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi", l'appalto integrato avente ad oggetto progettazione definitiva ed esecutiva, revisione del piano di sicurezza e coordinamento, fornitura del materiale rotabile, e lavori per la realizzazione della linea tramviaria 4.2, tratta Le Piagge-Campi Bisenzio, con successiva conclusione del contratto rep. 65.740/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 7271/2025 del 10/10/2025 è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 3, lett. a), del contratto rep. 65.740/2024, all'art. 8, co. 1, lett. a) del relativo Capitolato Speciale di Appalto e all'art. 5, lett. a) del Disciplinare di gara e, per l'effetto, è stato affidato al R.T.I. costituito da "C.M.B. - Società

Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi”, mandataria, con Alstom Ferroviaria S.p.A., mandante, l'appalto integrato di “Progettazione esecutiva e esecuzione lavori della linea tramviaria individuata con la denominazione 4.1 tratta Leopolda – Le Piagge” CIG B83764FBA1, con conclusione del relativo contratto in data 01/12/2025;

Richiamati e confermati integralmente i provvedimenti e atti relativi alla Linea tramviaria 4.1 tratta Leopolda - Le Piagge CUP H11J12000200001- CIG B83764FBA1, come dettagliatamente descritti nella Determinazione Dirigenziale n. 7271/2025 del 10/10/2025, sopra richiamata, cui si rimanda;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari per infrastrutture strategiche e, in particolare:

- l'art. 36 del D.L. 90/2014, rubricato “*monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi*” che dispone, ai fini del monitoraggio finanziario, l'applicazione degli artt. 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del D. Lgs. n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15 che ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36, D.L. 90/2014 aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45;
- il protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo all'opera in oggetto, stipulato il 26/11/2025 tra il Comune di Firenze e l'affidatario ai sensi delle delibera CIPE 15/2015 (“Protocollo Operativo”);

Viste altresì

- la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale il CIPE ha approvato lo schema di Protocollo di legalità adottato su proposta del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- la delibera 26 novembre 2020, n. 62 avente ad oggetto “*Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015*”, con la quale il CIPE ha approvato gli schemi di Protocolli di legalità, di cui all'art. 203 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'art. 6 del decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno e delle relative linee guida;
- la Deliberazione di Giunta n. 444 del 12 ottobre 2021, con cui la Giunta ha preso atto del Parere Unico contenente le prescrizioni e raccomandazioni degli Uffici comunali e ha espresso parere favorevole al Progetto Definitivo della Linea 4.1;
- il protocollo di legalità per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari affidati e realizzati tramite appalto e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste del decreto interministeriale 26 febbraio 2025, stipulato il 19/11/2025 tra il Comune di Firenze e la Prefettura di Firenze ai sensi della delibera CIPE 65/2020 (“Protocollo di Legalità”);

Visto il D. Lgs. 50/2016 applicabile *ratione temporis* (in breve il “Codice”), in particolare l'art. 105, comma 4, per cui i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intende subappaltare;

Visto l'art. 6 del Protocollo di Legalità, per cui l'obbligo di richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 (“Codice Antimafia”) si applica a tutte le fattispecie contrattuali riguardanti i *soggetti appartenenti alla filiera delle imprese*, esclusi i casi di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, Legge n. 6/2012 (c.d. “*White list*”) ovvero presso gli appositi elenchi o Anagrafe Antimafia costituita presso la “Struttura di Missione sisma 2016”;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 “*Indicazioni in merito all'articolo 105,*

comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa”, che riferisce della facoltà del subappaltatore di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltate, restando in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c), del Codice;

Dato atto che con nota prot. 304141 del 27/07/2026, come integrata dalla nota prot. 322486 del 06/08/2026 – conservata agli atti dell'ufficio – l'appaltatrice ha richiesto autorizzazione al subappalto per i lavori di “Preparazione aree logistiche propedeutiche all'avvio del cantiere”, per l'importo complessivo presunto pari a € 350.000,00, di cui € 329.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, rientranti in categoria “OG1” e da affidarsi alla subappaltatrice CONS.EDIL S.r.l. (C.F. e P. IVA 04162970489), con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via di Lucciano n. 11;

Dato atto altresì che, con la suddetta richiesta di autorizzazione, l'appaltatrice ha fatto pervenire all'Amministrazione, in particolare, la seguente documentazione, agli atti dell'ufficio:

- la dichiarazione della subappaltatrice attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice, producendo copia del certificato di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciato da una Società Organismo di Attestazione (SOA);
- la dichiarazione della subappaltatrice inerente la propria iscrizione presso la *white list* della Prefettura di Firenze ai sensi della Legge 190/2012 e art. 3 D.P.C.M. 18/04/2013;
- la propria dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con la subappaltatrice;
- la propria dichiarazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale e l'acquisizione dei documenti della subappaltatrice come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 90, co. 9, del D. Lgs. 81/2008;
- la lettera di manleva di cui al Protocollo Operativo;
- il contratto fra l'appaltatrice e la subappaltatrice contenente:
 - le indicazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dell'impresa subappaltatrice;
 - la previsione che la subappaltatrice riceverà il pagamento del corrispettivo dall'appaltatrice;
 - l'indicazione del CCNL applicato dall'impresa subappaltatrice ai propri dipendenti: Edilizia;
 - il divieto di ulteriore subappalto coerentemente all'art. 105, comma 19, Codice;
 - l'indicazione del corrispettivo, determinato a misura, pari a € 350.000,00 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza pari a € 21.000,00 e costi della manodopera pari a 115.150,00, con incidenza del 35%;

Verificato che nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dal bando di gara, è stata dichiarata l'intenzione di subappaltare, tra le altre, la suddetta categoria di lavorazioni;

Visti l'art. 105, comma 14 e l'art. 77, co. 9, CSA, per cui il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

Dato atto che, con nota del 07/08/2026 il RUP ha trasmesso la verifica tecnica del subappalto ai sensi dell'art. 105, D. Lgs. 50/2016 e art. 49 D.L. 77/2021, dichiarando la regolarità tecnica del subappalto oggetto dell'autorizzazione e attestando la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, tra

cui il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, nonché valutando la congruità dell'incidenza dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 77, comma 11, del CSA e il contratto collettivo applicato dalla subappaltatrice (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento):

Dato atto che è in corso la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice sull'impresa subappaltatrice;

Ritenuto altresì di avvalersi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in Legge n. 120/2020), come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (convertito in Legge n. 108/2021) e dal D. Lgs. n. 36/2023, a mente del quale *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*, applicabile al caso di specie ai sensi dell'articolo 226 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Protocollo di Legalità, essendo la subappaltatrice iscritta in *white list* ai sensi della Legge 190/2012, non si rende necessario richiedere l'informazione di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011;

Tenuto conto che sarà cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedere alla verifica del mantenimento del rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di lavori di subappaltato ai sensi dell'art. 78 del CSA;

Dato atto che con nota prot. n. 319689 del 04/08/2026 il RUP ha prorogato il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio in oggetto al 14/08/206 ai sensi del comma 18, art.105, Codice;

Ritenuto di poter autorizzare, il subappalto delle seguenti lavorazioni: abbattimenti e rimozione della vegetazione della Linea Tranviaria 4.1 (ricadenti nella categoria OG1), per un importo di € 350.000,00 (IVA esclusa), di cui oneri della sicurezza pari a € 21.000,00 e costi della manodopera pari a 115.150,00, con incidenza del 35%;

Dato atto che ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990 e art. 42, Codice, non emergono motivi di conflitto di interesse;

Dato atto altresì della regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, sussistendo i presupposti di cui all'art. 105 del Codice e di cui al Protocollo Operativo e Protocollo di Legalità, il R.T.I. affidatario, in persona della mandataria C.M.B. - Società Cooperativa Muratori

e Braccianti di Carpi, a subappaltare alla società **Cons.Edil S.r.l.** (C.F. e P. IVA 04162970489), i lavori di *preparazione aree logistiche propedeutiche all'avvio del cantiere* di cui all'istanza di autorizzazione, nel limite dell'importo complessivo pari a € 350.000,00, di cui € 329.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, rientranti in categoria "OG1" ;

2. di dare atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che la presente autorizzazione al subappalto è soggetta a revoca in caso di esito negativo dei suddetti controlli;

3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa affidataria e di quella subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del Protocollo Operativo e del Protocollo di Legalità;

4. di precisare che l'aggiudicatario subappaltante pagherà al subappaltatore gli importi dei lavori eseguiti, previa regolare fatturazione e, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore, trasmetterà a questa Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore e la corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

5. di dare atto che è onere della Direzione dei Lavori, al momento di ogni pagamento in conto, a favore dell'appaltatore, di verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;

6. di dare atto che il subappaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 36/2010 e del Protocollo Operativo;

7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in conformità le norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Marco Gardenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

L41_Subappalto-CONS.EDIL-Verifica-tecnica_signed.pdf -
ef4a3ab028772da1e378cccf652ce07d7205bffbee69e602166b43a4e913c9c9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Martinelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.